ed interesse al saggio vigente al momento della liquidazione che al tasso del 5,50 %, attualmente applicabile, si determinano provvisoriamente in L. 1.199.839,40 ciascuna.

Alla relativa spesa sarà provveduto mediante impegno sul capitolo 105-1 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1939-XVII-1940-XVIII e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1940-XVIII
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 43.

N. 3680 di Repertorio.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
UFFICIO DI MILANO

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

all'osservanza delle cui condizioni è vincolata la concessione al Consorzio del Ticino chiesta con istanze 30 *giugno* 1935, 30 *maggio* 1938 *e* 10 *agosto* 1939, *di eseguire l'opera regolatrice del Lago Maggiore.*

Premesso:

1° che con R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1595, convertito nella legge n. 3228 del 20 dicembre 1928, venne istituito il Consorzio del Ticino allo scopo di provvedere alla costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di invaso del Lago Maggiore;

2° che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con i voti 28 dicembre 1927, n. 2612 e 28 luglio 1933, n. 91, ha indicato le norme da osservarsi per la redazione del progetto esecutivo dell'opera da presentarsi dal Consorzio del Ticino;

3° che con domanda 30 giugno 1935, corredata dal progetto esecutivo del dott. ing. Vincenzo Ferniani in data 31 gennaio 1935, conforme al piano generale del novembre 1934, del senatore ing. prof. Gaudenzio Fantoli, il Consorzio nel fare istanza per l'autorizzazione alla costruzione dell'opera in conformità del detto progetto, chiede che siano riconosciute all'opera stessa tutte le prerogative previste dal testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e che a termini delle disposizioni contemplate al capo 3° del titolo 1° del citato T. U. sia concesso all'opera regolatrice un contributo nella spesa del 60 %.

4° che con voto n. 2068, in data 29 novembre 1937, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprimendosi su progetto esecutivo del sig. dott. ing. Ferniani ha consigliato che allo stesso, per quanto riguarda la chiusa mobile, fossero apportate ulteriori varianti;

5° che il Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 6 ottobre 1938, n. 1948, a complemento e modifica del precedente voto 29 luglio 1938, n. 1373, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto 24 settembre 1938, a firma dell'ing. Riccardo Gramigna, per alcune varianti al progetto generale (inversione della ubicazione del canale laterale sussidiario e della conca di navigazione);

6° che in base ai pareri suddetti è stato concesso al Consorzio del Ticino l'autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere di regolazione e le opere stesse sono state dichiarate urgenti ed indifferibili con decreto Ministeriale n. 7926 del 25 ottobre 1938;

7° che con voto n. 1981 del 19 settembre 1939-XVII il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole in merito alla approvazione del progetto di variante della traversa metallica redatto in data 30 giugno 1939 dall'ing. Riccardo Gramigna.

Tutto ciò premesso, la concessione chiesta dal Consorzio del Ticino sarà vincolata alle seguenti condizioni, per quanto riguarda la regolazione del Lago Maggiore da eseguirsi in conformità al progetto 31 gennaio 1935, dell'ing. Ferniani, allegato alla domanda 30 giugno 1935, del Consorzio del Ticino, alla variante 23 maggio 1938 dell'ing. Carlo Mina, annessa alla domanda 30 maggio 1938, per quanto riguarda la diga mobile a paratoie e cavalletti abbattibili, costituita questa ultima dalla sucessiva in data 30 giugno 1939, a

firma dell'ing. Gramigna, allegata alla domanda 10 agosto 1939, ed alla variante 24 settembre 1938, dello stesso ing. Gramigna, di cui al precedente n. 5.

Art. 1.

Modalità - Località e descrizione delle opere di regolazione.

La regolazione del lago Maggiore sarà contenuta tra i limiti di + m. 1.00 (metri uno sopra zero) a - m. 0.50 (metri zero e centimetri cinquanta sotto zero) dell'idrometro di Sesto Calende, rispettivamente come massimo invaso artificiale del lago e come massimo svaso, e quindi tra le quote (194, 016) e (192, 516), convenendosi di assegnare allo zero dell'idrometro di Sesto Calende la quota di (193, 016) sul livello medio del mare.

Le opere oggetto della concessione consistono:

a) nell'abbassamento della cresta del dosso dei Murazzi a quota (191,00) su di una larghezza di circa ml. 180, e per una lunghezza di ml. 500;

b) nella rettifica di fondo alla rapida Miorina ribassandone la cresta a quota (191,20) corrispondente alla platea della traversa abbattibile, e proseguendo a valle tagliando le salienze del fondo, con un piano discendente con pendenza del 0.50 % (mezzo per mille) per una lunghezza di circa ml. 450 (metri quattrocentocinquanta);

c) nella costruzione di una traversa completamente abbattibile ubicata in corrispondenza della cresta della rapida Miorina, circa a metri 2690,00 a valle dell'idrometro di Sesto Calende, con la quota di ritenuta di m. 194,016 (metri centonovantaquattro e millimetri sedici) e la soglia muraria a quota di m. 921,20 (metri novecentoventuno e centimetri venti).

La lunghezza della traversa sarà di m. 200 (metri duecento) misurata sulla luce interamente libera.

La traversa sarà del tipo descritto nel progetto — variante in data 30 giugno 1939-XVII, a firma dell'ing. Gramigna — e cioè a porte Chanoine manovrabili dall'alto di una passerella di servizio corrente lungo lo sbarramento e sostenuta da tre sottili stilate intermedie;

d) in uno sbarramento da eseguirsi in sponda destra del fiume, per far luogo alla costruzione del canale laterale e sussidiario di cui al seguente comma *e*);

e) nella costruzione di un canale laterale sussidiario, con presa d'acqua nel mollente davanti alla Miorina, destinato ad integrare, quando occorra, la consegna d'acqua regolare anche negli stati depressi del lago, e a scaricare fino a circa mc. 200 di acqua al minuto secondo il sopravvenire di piene improvvise, nello stato di invaso.

Il canale scaricherà nel fiume dopo un percorso di m. 650 circa.

L'imbocco avrà la soglia larga m. 60.00 alla quota di m. (190,50), normale alla platea della traversa abbattibile dalla quale dista di m. 61.00. Sarà susseguito da canale vero e proprio di cui parte in galleria (m. 280.00 circa); e parte all'aperto (m. 665.00 circa); l'edificio di regolazione del canale avrà la soglia a quota (189.60) con larghezza di m. 14.00 e sarà munito di paratoia metallica di uguale larghezza alta m. 5.50 sulla soglia.

La costruzione del canale suddetto è prescritta in sponda destra in conformità al progetto di variante in data 24 settembre 1938 dell'ing. Gramigna;

f) nella costruzione di una conca di navigazione (sponda sinistra come previsto nell'anzidetto progetto di variante del 24 settembre 1938) larga m. 10.00, lunga m. 38.00 e prolungabile fino a metri 82.00, con soglia a monte a quota (189.516) e con soglia a valle (188.35).

La conca sarà raccordata, a valle, a l'alveo di Ticino da un cunettone che da quota (188.35) raggiungerà gli occorrenti fondali naturali. La sua manovra sarà elettrica.

Il Consorzio dovrà provvedere alla esecuzione di tutte le opere che si renderanno necessarie alla conca, per il buon regime della navigazione;

g) nella costruzione di una idonea scala di monta dei pesci, per la quale il Consorzio concessionario presenterà, quanto gli verrà richiesto dalla Amministrazione concedente, il relativo progetto nel termine che gli verrà fissato nella richiesta.

Dopo approvato il progetto il Consorzio dovrà costruire a sue intere cure e spese la scala di monta dei pesci entro mesi 18 decorrenti dalla data della comunicazione dell'approvazione del progetto.

Resta poi convenuto che ove il progetto non sia meritevole di approvazione, o che ove il Consorzio non provveda alla presentazione del progetto, questo sarà redatto dall'Amministrazione concedente ma a spese del Consorzio, e similmente provvederà l'Amministrazione alla costruzione della scala di monta a spese del Consorzio ove questo non vi provveda nel termine che gli verrà prefisso.

Per la spesa relativa alla costruzione della scala di monta dei pesci il Consorzio concessionario potrà chiedere, salvo le determinazioni dell'Amministrazione, che vengano applicati gli stessi benefici che potranno essere accordati per la costruzione dell'opera di regolazione, trattandosi di opera necessaria di completamento della quale si rinvia l'esecuzione ad altra epoca.

Tutte le opere, le modalità di esecuzione saranno conformi, per quanto non siano in contrasto alle prescrizioni del presente disciplinare, alla descrizione fattane nella relazione ed ai tipi indicati nelle tavole di disegno costituienti il progetto esecutivo 31 gennaio 1935, a firma del sig. dott. Vincenzo Ferniani e nelle varianti 24 settembre 1938 e 30 giugno 1939, a firma dell'ing. Gramigna, che insieme alle domande 30 giugno 1935, 30 maggio 1938 e 10 agosto 1939, fanno parte integrante del presente atto.

Le eventuali varianti che il Consorzio a concessione perfezionata, intendesse apportare alle opere suddette, saranno istruite ed eventualmente autorizzate, secondo la loro natura, importanza ed urgenza in conformità alla legge ed al regolamento che saranno in vigore all'atto della presentazione delle eventuali istanze.

Art. 2.

Condizioni particolari cui dovrà sottostare l'opera di regolazione.

Per garantire il tempestivo funzionamento del canale laterale di scarico, il Consorzio dovrà collegarsi telefonicamente, valendosi, ove esista, della rete telefonica pubblica, sempre che la stessa consenta comunicazioni per tutte le 24 ore della giornata, con un adeguato numero di stazioni pluviometriche, situate nel bacino idrografico del lago Maggiore, eventualmente da impiantarsi dal Consorzio stesso

in modo da potere scaricare a tempo il primo irrompere di preoccupanti afflussi di piena e di predisporre le manovre dell'abbattimento della traversa mobile.

A tale scopo il Consorzio, entro 18 mesi dal 25 ottobre 1938, data del decreto di autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere, dovrà presentare all'Ufficio del Genio civile di Milano, il quadro completo della razionale organizzazione:

a) del servizio delle segnalazioni pluviometriche;

b) del servizio di manovra della traversa abbattibile, che dovrà assicurare il regolare e tempestivo funzionamento della traversa in un tempo massimo prestabilito e dovrà dare la massima garanzia di funzionamento, adottando sia all'atto dell'impianto che durante il periodo di esercizio, per quanto possibile, quei perfezionamenti che la tecnica potrà realizzare;

c) della regolazione e manovra del canale laterale di scarico;

d) della manovra elettrica della conca di navigazione in un tempo massimo stabilito a massimo invaso ed a massimo svaso del lago, e della continuità e raccordo della strada alzaia, in sinistra del fiume, con la conca di navigazione tenendo presente che l'orario per la navigazione è stabilito dall'alba al tramonto di ogni giorno escluse le domeniche.

All'Ufficio del Genio civile di Milano è riservata l'approvazione di detto quadro, cui potrà portare quelle modifiche che riterrà opportune, sia all'atto della presentazione che durante l'esercizio della concessione, qualora, a suo giudizio insindacabile, ne riscontrasse la necessità; ed il Consorzio in relazione alle prescrizioni dell'Ufficio del Genio civile di Milano dovrà adeguare in conseguenza l'organizzazione del servizio per la regolazione del Lago Maggiore e per la manovra della traversa ed opere annesse.

Quando l'idrometro di Sesto Calende segnerà l'altezza d'acqua di + m. 2,50, cominciandosi il fiume a mettersi in piena, il Consorzio provvederà a trasmettere telefonicamente le segnalazioni orarie dell'idrometro, da detta altezza in su, agli uffici del Genio civile di Milano e di Pavia.

Il personale dell'Ufficio del Genio Civile avrà il diritto di accedere, sia nelle ore diurne che notturne, alle opere di regolazione e locali annesi, allo scopo di esercitare sorveglianza.

Il personale del Consorzio addetto alle opere di presa dovrà essere di pieno gradimento dell'Ufficio del Genio civile e qualora non lo fosse dovrà essere sostituito nel termine da questo prescritto, con facoltà per l'Ufficio stesso in caso di tergiversazione o diniego di mettere personale di propria fiducia a disimpegnare le mansioni del primo, a spese del Consorzio.

Quando l'Amministrazione governativa impianterà la linea di grande navigazione, il Consorzio si obbliga ad eseguire a suo carico e spese, nel tempo prescrittogli, l'allungamento della conca di navigazione laterale alla traversa.

Per le spese relative alla modifica suddetta il Consorzio concessionario potrà chiedere, salve le determinazioni dell'Amministrazione, che vengano applicati gli stessi benefici e concessi gli stessi sussidi che potranno essere accordati con la costruzione dell'opera di regolazione, trattandosi di lavori dei quali si rinvia l'esecuzione ad altra epoca.

Nessuna tassa o gravame potrà essere imposta da parte del Consorzio concessionario a carico degli esercenti la navigazione, nè per il fatto dell'onere da sostenersi dal Consorzio per l'attraversamento della diga da parte dei natanti, nè per le spese di manutenzione e funzionamento della conca di navigazione ed accessori, nè per qualunque altro motivo.

Resta poi stabilito, che, qualora in avvenire la R. Amministrazione imponesse o consentisse tasse o gravami di qualsiasi genere ai natanti che avessero ad attraversare le conche, ne verranno esentati i natanti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato.

Art. 3.

Garanzie da osservarsi.

La manutenzione ordinaria, straordinaria, nonchè l'eventuale rifacimento, in caso di ruina, di tutte le opere, nessuna esclusa, relative alla presente concessione è a totale carico, cura e spese del Consorzio concessionario, il quale dovrà tenere in ottimo stato di manutenzione e funzionamento oltre che tutte le opere anche i meccanismi relativi, e ciò a giudizio insindacabile dell'Amministrazione governativa, che sarà a facoltà, qualora il Consorzio non vi provveda nel tempo fissatogli, di eseguire di ufficio i lavori

necessari, a carico del Consorzio, riscuotendo l'importo della spesa sostenuta con i privilegi delle pubbliche imposte.

Nel tratto di Ticino tra la diga e l'idrometro di Sesto Calende saranno inoltre a carico del Consorzio eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per l'attraversamento di strade, canali, scoli e simili sia per la difesa della proprietà e del buon regime del fiume Ticino, nonchè la manutenzione della strada alzaia sinistra del Ticino (per 100 metri a valle e per 700 metri a monte dell'asse della traversa) dopo avvenuta la concessione e durante l'esercizio della medesima; e ciò in dipendenza delle opere eseguite.

Analogamente saranno a carico del Consorzio le manovre della conca che dovranno essere elettriche.

La conca dovrà essere presidiata da personale in luogo ed ininterrottamente tutti i giorni escluse le domeniche, dall'alba al tramonto.

Qualora a tale clausola non provveda il Consorzio, vi provvederà l'Ufficio del Genio civile di Milano a carico e spese del Consorzio.

L'Ufficio stesso però, su conforme disposizione Ministeriale, e senza che ciò comporti diritto ad un qualsiasi compenso, potrà disporre che il servizio di presidio alla conca di navigazione si effettui anche nei giorni di domenica.

Il Consorzio resta poi obbligato ad eseguire a richiesta dell'Ufficio, per il tratto di alzaia la cui manutenzione è a suo carico, lo impianto di bitte di ormeggio nei luoghi e nel numero che l'esperienza della navigazione sarà per richiedere.

Il Consorzio dovrà impiantare a sue spese nelle località da concordarsi con l'Ufficio del Genio civile di Milano dei capisaldi di livellazione sia in sponda sinistra che in sponda destra del fiume, ed inoltre almeno due idrometrografi autoregistratori delle altezze delle acque del fiume a monte ed a valle della traversa riferiti all'attuale idrometro di Sesto Calende.

In base alle indicazioni risultanti dai due idrometri, saranno giornalmente trascritti su apposito registro, che dovrà essere previamente vidimato dall'Ufficio del Genio civile di Milano, i dati dell'altezza media, massima e minima della giornata. Questi dati saranno settimanalmente comunicati all'Ufficio del Genio civile di Milano.

Nello stesso registro saranno annotate le manovre del canale di scarico laterale, le manovre di abbattimento e chiusura della traversa. Sarà inoltre tenuta la statistica della navigazione passante attraverso la conca, da trasmettersi mensilmente all'Ufficio del Genio civile di Milano.

Il Consorzio manterrà a sue cure e spese la linea telefonica del Genio civile di Milano - lago Maggiore nel tratto decorrente dall'estremo a monte di Sesto Calende fino alla traversa, ed assume l'obbligo di collegarsi con la linea, omogenea in tutto alla esistente, a detta linea telefonica mediante la messa in opera di un traslatore, di un apparecchio telefonico e del breve tratto di raccordo alla linea e di quanto altro all'atto pratico possa occorrere.

Il Consorzio provvederà a sue spese alla costruzione di un modello dell'intera traversa della scala di 1 : 100 e di tre elementi di essa in scala 1/20 da consegnare a sue cure e spese a quell'Ufficio del Ministero dei lavori pubblici, ovvero a quella scuola di ingegneria che gli verrà indicata.

Art. 4.

Diritti dei terzi - Contestazione con gli utenti a valle - Esercizio di Ufficio.

La concessione si intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi, ed il Consorzio terrà l'Amministrazione governativa ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni molestia o pretesa da parte di terzi, e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio della concessione, che possa derivare ai terzi per effetto della concessione medesima.

Gli eventuali reclami degli utenti a valle relativi alla regolazione del lago Maggiore, daranno facoltà all'Amministrazione governativa di intervenire e qualora questa, a suo insindacabile giudizio, ritenesse fondati i reclami per il fatto di una manchevolezza del Consorzio, questo dovrà sottostare alle decisioni della competente autorità dell'Amministrazione governativa.

Nel caso che il funzionamento della regolazione del lago presentasse delle irregolarità ingiustificate il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore potrà disporre

l'esercizio in conformità al disposto dell'art. 54 del T. U. sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

In caso di accertata urgenza potrà provvisoriamente l'ingegnere capo del Genio civile disporre l'esercizio di urgenza, riferendone immediatamente al Ministero dei lavori pubblici.

Il Consorzio dovrà lasciare sempre defluire attraverso l'opera regolatrice le portate che verranno indicate dall'Amministrazione dei lavori pubblici concedente in relazione alle situazioni di diritto delle diverse utenze inferiori nelle varie stagioni dell'anno.

Art. 5.

Scala di monta dei pesci.

Fintanto che non sarà costruita la scala di monta dei pesci di cui al precedente articolo 1°, lettera *g*) del presente disciplinare, il Consorzio del Ticino verserà annualmente e con decorrenza dal 25 ottobre 1938, data della autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere, allo stesso Ufficio del Registro ove verserà il canone annuo la somma di annue L. 15.000 (lire quindicimila) da servire esclusivamente al ripopolamento ittico del lago Maggiore, lasciando ai competenti Ministeri delle finanze e della agricoltura di prendere i diretti accordi necessari per la devoluzione a detto scopo della detta somma di L. 15.000 (lire quindicimila).

Art. 6.

Termine per l'espropriazioni - Gestione dei lavori - Inizio ed utilizzazione dei lavori.

Sotto la pena di decadenza il Consorzio dovrà:

a) presentare all'Ufficio del Genio civile di Milano entro mesi 18 dal 25 ottobre 1938, data del decreto di autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere, il quadro di cui all'art. 2 comma 2°;

b) iniziare e condurre a termine le espropriazioni nel termine di mesi 21 a decorrere dalla data di cui al precedente comma *a*);

c) condurre a termine i lavori già iniziati in virtù del decreto Ministeriale 25 ottobre 1938, n. 7126, entro 48 mesi dalla data di cui al precedente comma *a*);

d) condurre la gestione dei lavori secondo le norme vigenti dei lavori per conto dello Stato indicando un'appalto concorso per quanto riguarda la parte metallica della traversa sulla base del progetto variante 30 giugno 1939, anno XVII, dell'ing. Gramigna compilando apposito foglio di condizioni, disciplinante l'appalto medesimo, di sottoporre approvazione superiore e mediante appalti a licitazione privata per quanto riguarda tutte le altre opere, il tutto sulla base di capitolati speciali da rivedersi dall'Ispettore superiore Compartimentale per la Lombardia.

Per quanto riguarda la direzione contabilità e sorveglianza dei lavori, dovrà seguirsi il regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive varianti.

Art. 7.

Collaudo.

Nella visita di collaudo, da effettuarsi da apposita Commissione Ministeriale in relazione alle prescrizioni sulle dighe, ove si riconosca la necessità di maggiori lavori e di modifiiche a quelli eseguiti, la Commissione collaudatrice prescriverà nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione, non potrà peraltro rilasciarsi il certificato di collaudo se non risultano soddisfatti tutti indistintamente gli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 precedenti.

Art. 8.

Durata della concessione.

Salvo i casi di decadenza o revoca la concessione è accordata per anni 70 (settanta) successivi e continui a decorrere dal 25 ottobre 1938-XVI data dell'autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere e potrà essere rinnovata, ove persistano i fini della regolazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse.

Al termine della concessione ove non ne sia stata chiesta sei mesi prima la rinnovazione e nei casi di decadenza o revoca passeranno in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di regolazione, ed i relativi meccanismi e macchinari.

Art. 9.

Canone.

Il Consorzio Concessionario, a semplice titolo del riconoscimento del dominio dello Stato, pagherà per tutta la durata della concessione l'annuo canone di L. 100 (lire cento) mentre per la occupazione delle pertinenze lacuali pagherà per tutta la durata della concessione l'annuo canone di L. 500 (lire cinquecento).

Art. 10.

Depositi per cauzione e spese di sorveglianza.

All'atto della firma del presente disciplinare il Consorzio dimostrerà con la produzione delle regolari quietanze di avere effettuato:

a) il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di L. 20.000 (lire ventimila) a titolo di riconoscimento degli obblighi che assume in dipendenza della concessione a garanzia del risarcimento di eventuali danni ai terzi;

b) il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di L. 1.200 (lire milleduecento) quale cauzione a garanzia degli obblighi verso lo Stato Concessionario portati dalla presente concessione;

c) il versamento presso la Sezione di Tesoreria di Milano di L. 8.000 (lire ottomila) come da quietanza n. 24 in data 9 novembre 1939, a disposizione dell'Ufficio del Genio civile di Milano per le spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione, e per le spese di sorveglianza e di visita da parte della Commissione del servizio dighe, deposito da reintegrarsi a richiesta dell'Ufficio del Genio civile.

Restano a carico del Consorzio tutte le spese inerenti alla concessione sorveglianza lavori, costruzione della diga, copie e disegni, atti, stampe, ecc. e conservazione modello di cui al precedente articolo 3.

Art. 11.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il Consorzio è tenuto alla piena ed estesa osservanza di tutte le disposizioni del testo unico di legge sulle acque e sugli

impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e relative norme regolamentari, del regolamento per i progetti, costruzioni, esercizio delle dighe di ritenuta, approvato con R. decreto 1° ottobre 1930, n. 1970, di tutte le prescrizioni legislative e regolamenti concernenti il buon regime delle acque pubbliche, la derivazione interna, l'agricoltura, la piscicoltura, la sicurezza pubblica, e naturalmente anche delle altre leggi e regolamenti che potranno sostituire o modificare le esistenti.

Art. 12.

Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge dipendente dalla concessione il Consorzio elegge il proprio domicilio in Milano nella sua sede.

Art. 13.

Contributo dello Stato - Partecipazione agli utili Prezzi delle acque irrigue.

Il contributo dello Stato nella spesa di costruzione dell'opera regolatrice del lago Maggiore è stabilito nella misura del 60 % sulla somma arrotondata di L. 29.063.600, ivi copresa l'aliquota del 10 % per spese di studi generali e di amministrazione, risultante dal progetto esecutivo 31 gennaio 1935 a firma ingegnere Ferniani e dai successivi progetti di variante in data 24 settembre 1938 e 10 agosto 1939 a firma ing. Gramigna.

Qualora il costo effettivo dell'opera venisse a superare le L. 29.063.600, sull'eccedenza non sarà corrisposto alcun contributo statale.

Qualora invece il costo effettivo dell'opera risulti inferiore a quello come sopra previsto, il contributo sarà liquidato in base alla somma realmente spesa per i lavori, con l'aggiunta dell'anzidetta percentuale del 10 per cento per spese generali e con premio in misura del venti per cento sulla minore spesa.

Il contributo, quale sarà determinato in seguito al collaudo dell'opera, sarà pagato in trenta annualità posticipate comprensive di capitale ed interesse al saggio vigente al momento della liquidazione, giusta il disposto dell'articolo 79 del T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775. E' però in facoltà dell'amministrazione di concedere la liquidazione a seguito di collaudi parziali, delle singole opere di cui ai

commi *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 1 del presente disciplinare.

Il Consorzio può ottenere che semestralmente si proceda alla liquidazione ed al pagamento degli 8 decimi del contributo corrispondente al credito del Consorzio, quale risulta dagli stati di avanzamento accertati dal Genio civile.

Le relative annualità decorreranno dalla data di approvazione del collaudo, o nel caso di liquidazioni periodiche, ai sensi del precedente comma, dalla data di effettuazione delle stesse.

Lo Stato parteciperà agli utili del Consorzio nella misura fissata dall'art. 82 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e con le modalità fissate dal regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285.

I contributi fissati dal Consorzio per le spese che si renderanno disponibili per effetto della regolazione e quelle stabilite per le utenze irrigue già in atto, e per le utenze per forza motrice nuove ed in atto non potranno essere variati senza l'approvazione dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze.

(*Omissis*).

Milano, 24 gennaio 1940-XVIII

Consorzio del Ticino
Il presidente: Sileno Fabbri

Io sottoscritto cav. dott. ing. Ugo Schenardi, ingegnere principale del Genio civile di Milano, nella espressa qualità di funzionario a ciò delegato, dichiaro che il sig. gr. ufficiale Sileno Fabbri fu Luigi, da me personalmente conosciuto nella sua qualità di Presidente del Consorzio del Ticino, giusta art. 10, capo II dello statuto approvato con Regio decreto-legge 14 giugno 1928-VI, n. 1595, ed appositamente autorizzato, ha firmato in segno di accettazione e per conto del Consorzio del Ticino, il sopra esteso disciplinare e nel margine di ciascun foglio, in presenza mia e dei testimoni signori Giovanni Maino, geometra del Genio civile di Milano e Carlo Buscema, applicato dello stesso Ufficio, aventi entrambi i requisiti dalla legge prescritti.

L'ingegnere principale di sezione: Ugo Schenardi
L'ingegnere capo: F. Potenza

Giovanni Maino, *teste*.
Carlo Buscema, *teste*.